



Data **14 AGO. 2017** Protocollo N° **349449** Class: **E. 900. 02. 16** Prat. Fasc. Allegati N° 3

Oggetto: "Notifica sanitaria ai fini della registrazione" degli Operatori del Settore Alimentare-OSA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 Reg. (CE) n. 852/2004. Nuova procedura e modulistica di riferimento.

**PEC**

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
delle AULSS del Veneto

Alle Associazioni di categoria del settore alimentare

Ai SUAP dei Comuni del Veneto

E p.c. Alla Direzione regionale  
Industria artigianato commercio e servizi

Alla Direzione regionale Agroalimentare

Alla Direzione regionale Agroambiente caccia e pesca

Alla Direzione regionale Turismo

Al CREV c/o IZS Venezia

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute

Al Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari

Alla Capitaneria di Porto - Direzione Marittima di Venezia

All'ICQRF di Conegliano

Alla Polizia stradale

Nell'ambito delle azioni previste dall'Agenda per la semplificazione 2015 – 2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, è stato introdotto il regime amministrativo dei "moduli unificati e standardizzati" che cittadini, professionisti o imprese interessati devono trasmettere alla pubblica amministrazione per adempiere a comunicazioni, segnalazioni, istanze inerenti in particolare gli ambiti propri delle attività produttive e la materia edilizia.

Ove non sia necessario il riconoscimento, è previsto che - unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività relativa alle attività commerciali e assimilabili - gli operatori del settore alimentare (OSA) presentino alla AULSS, attraverso il SUAP territorialmente competente, la "*notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004*", di seguito denominata notifica, di cui si

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Dorsoduro, 3494/A – Palazzo ex Ulss - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352-1353-1320 - fax. 041-2791355  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



allega il modulo integrato con la “Scheda anagrafica” (Allegato 1). Si invitano pertanto le amministrazioni in indirizzo a recepire la nuova modulistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nelle more della adozione dello specifico provvedimento della giunta regionale, al fine di favorire interpretazioni e conseguenti azioni omogenee, si anticipano, nell’Allegato 3 indicazioni e considerazioni di approfondimento ed interpretazione. Tali indicazioni, pur mantenendo un valore di orientamento generale e parziale vorrebbero offrire un contributo preliminare alla definizione di dettaglio dei criteri di applicazione e interpretazione di una materia tanto complessa e innovativa che porterà con il tempo a progressive e più accurate definizioni di procedure specifiche gestionali e operative.

La notifica deve essere presentata solamente in occasione delle seguenti operazioni:

- Avvio dell’attività
- Subingresso
- Modifica della tipologia di attività
- Cessazione o sospensione temporanea dell’attività.

Con l’approvazione della modulistica standardizzata sono stati ridefiniti e semplificati anche gli adempimenti attinenti alla notifica, pertanto tutti gli altri adempimenti precedentemente previsti per gli OSA in ordine alla registrazione in base alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3710/2007, quali modifiche strutturali o impiantistiche dei locali, dati relativi alle unità mobili di trasporto funzionali ad uno stabilimento già registrato/riconosciuto, ecc., non devono più essere effettuati.

Per quanto sopra deve intendersi che – a far data dallo scorso 30 giugno - il nuovo modulo della notifica ha totalmente sostituito i moduli previsti in Veneto dagli allegati “B1” e “B2” della DGR n. 3710/2007, tacitamente abrogati in forza del citato Accordo nazionale. Si ribadisce che tale modello di notifica ai fini della registrazione è unico – ovvero unificato e standardizzato - a livello nazionale e che, nell’ottica della semplificazione amministrativa perseguita dai diversi decreti Madia, non è previsto che gli operatori del settore alimentare interessati presentino a corredo dello stesso alcuna ulteriore documentazione quali planimetrie, asseverazioni, relazioni tecniche e schede dati produttivi che invece fino a prima erano previste dalla D.G.R. n. 3710/2007.

Si fa presente che, conseguentemente, devono essere dichiarate inammissibili le notifiche prodotte dagli OSA in difformità a quanto sopra previsto (a mano, via fax, ricorrendo ai moduli “B1” o “B2”, allegando documentazione non prevista, ecc.). In tale caso, l’AULSS competente deve prontamente provvedere ad informare il richiedente che la stessa non produce alcun effetto giuridico e che pertanto non è possibile procedere alla registrazione dello stabilimento (ovvero dell’attività) ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e della D.G.R. n. 3710/2007.

La notifica viene presentata, unitamente alla “scheda anagrafica”, dall’OSA al SUAP del Comune sede dello stabilimento o dell’attività, che la trasmette immediatamente all’AULSS per il seguito di competenza.

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Dorsoduro, 3494/A – Palazzo ex Ulss - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352-1353-1320 - fax. 041-2791355  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



Ad una SCIA la Pubblica amministrazione non risponde con un atto o provvedimento ma la ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP costituisce titolo abilitativo per l'avvio immediato dell'attività ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6 del DPR n. 160/2010. Pertanto l'attestato di registrazione di cui all'allegato C della DGR n. 3710/2007 non sarà più emesso né trasmesso. La ricevuta - generata ed inviata automaticamente dal Portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) tramite web browser o dal provider di posta certificata all'atto dell'avvenuta consegna della stessa al SUAP del Comune interessato ovvero dalla stessa AULSS laddove previsto - dovrà essere conservata dall'OSA ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.

Si coglie l'occasione per sottolineare che la registrazione dell'OSA, effettuata dall'AULSS a seguito del ricevimento della notifica ai sensi art.6 del Reg. (CE) n.852/2004, non è un atto autorizzativo ai fini dello svolgimento dell'attività da parte dell'OSA, ed il seguito dato alla notifica da parte del Servizio competente dell'AULSS si compie con l'iscrizione dell'OSA nello specifico database (DB) regionale che assegna automaticamente un numero di registrazione all'insediamento. A tal proposito, si chiede la collaborazione delle SS.LL. al fine di promuovere sul territorio la corretta informazione verso gli utenti e i consulenti riguardo alle modifiche normative intervenute e sulla responsabilità dell'OSA rispetto alle limitate dichiarazioni da rendere contestualmente alla nuova notifica sanitaria e in particolare, nel rimuovere l'erronea convinzione che la registrazione abbia una valenza autorizzativa.

Infine, nelle more dell'approvazione di un modulo unico per le comunicazioni all'AULSS da parte dell'OSA, si ritiene utile venga utilizzato il modulo allegato alla presente (allegato 2). Tale modulo va utilizzato per ottemperare a quanto previsto rispetto alla "comunicazione tempestiva" delle informazioni di *eventuali modifiche, rispetto alla precedente notifica*, per le quali non è prevista una SCIA. Nello specifico, soddisfa la necessità di notificare l'AULSS in ordine ad eventuali variazioni della sede legale, piuttosto che del legale rappresentante, o infine il nuovo periodo di svolgimento delle manifestazioni temporanee, già oggetto di precedente notifica. A tal riguardo, si precisa che non devono più essere oggetto né di notifica né di successiva comunicazione le variazioni impiantistiche, produttive o strutturali degli stabilimenti, se non varia la tipologia di attività in essere.

Non deve essere presentata la notifica sanitaria per:

- modifiche strutturali o impiantistiche dello stabilimento;
- il/i mezzo/i di trasporto gestito/i nell'ambito dell'autocontrollo aziendale ed il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento, quando l'attività di trasporto è funzionale all'attività condotta nello stabilimento registrato/riconosciuto e i mezzi di trasporto vengono sottoposti al controllo ufficiale nello stabilimento; si ricorda che al trasporto si applicano i requisiti del capitolo IV dell'Allegato II del reg. 852/2004.
- attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati (es. "volontari", mamme, ecc.) nell'ambito di una manifestazione temporanea, una festa, una riunione conviviale, una fiera, un'attività di beneficenza in cui gli alimenti sono preparati per l'occasione e su scala ridotta, in quanto non si applica il regolamento (CE) n. 852/2004 (cfr. nota prot. n. 388571 del 17 settembre 2014).

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Dorsoduro, 3494/A - Palazzo ex Ulss - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352-1353-1320 - fax. 041-2791355  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



Deve essere presentata la notifica sanitaria per:

- il cambiamento di tipologia di attività (si fa riferimento all'elenco delle attività nel modulo della notifica);
- la tipologia di attività esclusiva di trasporto alimenti "conto terzi" (al trasporto si applicano i requisiti del capitolo IV dell'Allegato II del reg. 852/2004), indicando il luogo in cui sono ricoverati i mezzi e in cui è possibile condurre il controllo ufficiale;
- gli autospacci a servizio delle attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante o su posteggio (si applicano i requisiti del capitolo III dell'Allegato II del reg. 852/2004), per i quali deve essere indicato il luogo di ricovero e in cui è possibile effettuare il controllo ufficiale (barrare commercio ambulante);
- i banchi di vendita di alimenti e bevande (strutture mobili o temporanee cui si applicano i requisiti del capitolo III dell'Allegato II del reg. 852/2004), per i quali va indicato lo stallo di posizionamento nell'ambito dei mercati e comunicati i giorni/periodi di operatività (barrare commercio ambulante);
- i padiglioni e i chioschi (strutture mobili o temporanee cui si applicano i requisiti del capitolo III dell'Allegato II del reg. 852/2004) in cui l'OSA effettua attività di ristorazione pubblica in maniera organizzata (e con continuità nell'attività di impresa) e per i quali va indicato il luogo o lo stallo di posizionamento e comunicati i giorni/periodi di operatività (barrare ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee);

*Ulteriore semplificazione*

- Per le attività temporanee a carattere ripetitivo in cui avvengono preparazione e somministrazione di alimenti quali "sagre, fiere, manifestazioni temporanee" per le quali:
  - o sia già stata inoltrata una "notifica ai fini della registrazione" all'AULSS e
  - o non siano intervenuti cambiamenti rispetto alla notifica già effettuata, e
  - o l'OSA sia già tenuto a comunicare ad altre amministrazioni, per il tramite del SUAP le date di inizio e fine della manifestazione,

non è necessario che l'OSA effettui la SCIA e alleggi la notifica per l'AULSS, ma è sufficiente che richiami la precedente notifica/SCIA nella comunicazione inviata al Comune per il tramite del SUAP. Sarà cura del SUAP trasmettere, quindi, tale comunicazione anche all'AULSS.

- Per le attività per le quali è presente e consultabile da parte dell'AULSS un DB istituzionale in cui siano contenute tutte le informazioni riportate nella notifica, per esempio nel caso dei produttori primari – imprenditori agricoli che presentano fascicoli presso AVEPA, allevamenti già inseriti nella rispettiva anagrafe regionale, fattorie didattiche e B&B inseriti negli elenchi istituzionali regionali, non è necessario che l'OSA proceda con la notifica se non per tenere aggiornata l'AULSS rispetto alle diverse possibili attività previste nella notifica.

Per quanto concerne il pagamento all'AULSS, da parte dell'OSA interessato, di quanto previsto dal "tariffario regionale" di cui alla DGR 1251/2015, per le pratiche connesse alle attività

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Dorsoduro, 3494/A – Palazzo ex Ulss - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352-1353-1320 - fax. 041-2791355  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



registrate/registrande, si fa presente che il pagamento della tariffa è dovuto solo per le fattispecie inerenti l'attuale normativa.

Il D.Lgs. 222/2016 – agli articoli 1 e 2 – prevede che le amministrazioni procedenti forniscano gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella Tabella A. Tale attività di consulenza si riferisce alle indicazioni relative al percorso da effettuare, alla modulistica da utilizzare e alle normative applicabili alla tipologia di attività di interesse dell'OSA. Anche alla luce di specifici quesiti da più parti formulati alla scrivente Direzione, si chiarisce che l'attività di semplice informazione – consulenza funzionale all'istruttoria, fornita agli interessati, non si configura come “consulenza per la predisposizione di progetti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o l'apertura di insediamenti e/o impianti produttivi e commerciali, di strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e natatori, ecc.” (come da codice 6 del vigente Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione), attività quest'ultima che implica, invece, per il personale dell'AULSS un lavoro aggiuntivo ed ulteriore di tipo elaborativo, di diverso grado di complessità. In quest'ultimo caso, la “consulenza” per la predisposizione di un progetto deve essere sempre resa per iscritto, e fare espresso riferimento ad una specifica rappresentazione dello stato di fatto e di progetto e ad ogni altra documentazione utile alla contestualizzazione dell'insediamento da realizzarsi. A tal riguardo, si coglie l'occasione per precisare che l'attività di consulenza appena sopra descritta, svolta per lo più a favore dei tecnici professionisti affinché ne facciano propri gli esiti ai fini della corretta redazione delle pratiche edilizie, ed in particolare dell'annessa asseverazione di conformità del relativo progetto alle vigenti normative di settore, ha ben altra natura e valenza giuridica rispetto ai “pareri igienico-sanitari obbligatori sul progetto edilizio” che venivano richiesti in passato da cittadini-imprese o dagli stessi Comuni – ora del tutto illegittimi.

Per gli opportuni approfondimenti si segnalano i seguenti indirizzi web:

<http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/>  
<http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/>  
[http://www.italiasemplice.gov.it/media/2365/modulo\\_notifica-sanitaria.doc](http://www.italiasemplice.gov.it/media/2365/modulo_notifica-sanitaria.doc)

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,  
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore

- dr.ssa Francesca Russo -

**IL DIRETTORE VICARIO**

*Dott. Michele Brichese*

- Allegato 1: Modulo standard per la “notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004”, così come integrato dall'accordo CU del 6 luglio 2017;
- Allegato 2: Modulo per le eventuali comunicazioni da parte dell'OSA;
- Allegato 3: Excursus sintetico sui concetti di base della normativa e sugli ambiti di interpretazione.

Referente A.L. Amorena  
alessandra.amorena@regione.veneto.it  
Tel. 041-2791337

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Dorsoduro, 3494/A – Palazzo ex Ulss - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352-1353-1320 - fax. 041-2791355  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)